

## **Empatia e ragionamento giudiziale**

Alessandra Callegari

Nell'intreccio del rapporto tra scienze cognitive e diritto, tenterò di analizzare una ricostruzione epistemologica alternativa del ragionamento dei giudici, basata sulla valorizzazione della dimensione empatica nel giudizio e compatibile con i principi del giusto processo.

In particolare, cercherò di sostenere che l'adozione, da parte del giudice, di una prospettiva *perspective taking*, rappresenta, da un lato, una condizione per limitare i *biases* cognitivi cui lo stesso, in quanto essere umano, è inevitabilmente soggetto, dall'altro, permette di garantire l'imparzialità e la correttezza della decisione giudiziaria. Pertanto, mi concentrerò sul tipo di empatia che il giudice può utilizzare nel processo, e la distinguerò da altri termini con cui essa, dato l'alone semantico che la caratterizza, può venire confusa.

Quindi, sosterrò che il corretto utilizzo dell'empatia cognitiva nell'accertamento dei fatti oggetto di giudizio, richiede l'impegno, da parte del giudice, all' "immaginazione morale" che consiste nell'immaginare *creativamente* l'esperienza delle parti processuali. A tal fine, l'interprete può essere coadiuvato da consulenti (psicologi o scienziati) che gli permettono di individuare associazioni tra il racconto della persona, i dati ricavati dall'utilizzo di strumenti psicometrici (che appartengono

all'indagine soggettiva) e le evidenze di tipo biologico, genetico e neuroscientifico.

## **Il nesso di causalità psichica ed il contagio mediatico**

Cataldo Intrieri

Nel moderno diritto penale le scienze cognitive hanno assunto un ruolo crescente. Dapprima confinate al settore dei reati contro i minori, assumono oggi grande rilievo in tema di elemento soggettivo del reato, altrettanto importante è lo studio della suggestione di massa veicolata tramite il web in relazione ad emergenze come il terrorismo e le “fake news”.

Oggetto dell'intervento è una breve riflessione sulla possibilità di arrivare ad una definizione di tali eventi e di concetti giuridici come dolo convenzionale e colpa cosciente conformi ai principi di legalità e tassatività, tramite le acquisizioni delle scienze cognitive.

## **Gli assunti impliciti della decisione: l'induzione a posteriori**

Debora Coccarielli

Si tratta di un ricorso straordinario all'Ecc. Corte di Cassazione per errore di fatto ex art. 625 bis c.p.p. nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 319 quater c.p.

Nel caso in esame i periti sono stati interrogati sulla **induzione a posteriori**. Per rispondere al quesito si è seguito un percorso logico che ha visto implicati i processi di memoria e le emozioni vissute sia nell'immediato che a posteriori. Si è condotto un esperimento empirico sulla capacità di ricordare eventi significativi da parte di un soggetto medio, che ha permesso di individuare la fonte dell'errore di fatto in cui è incorsa la Suprema Corte di Cassazione. In sostanza è stata condotta una ricerca empirica finalizzata a vagliare gli assunti impliciti della decisione. Il campione della ricerca (379 persone) ha dimostrato come il ricordo di conversazioni sia più scadente rispetto al ricordo di fatti e che la probabilità di ricordare eventi e conversazioni risulta essere bassissima a distanza di tempo. Infatti, gli studi dimostrano come il racconto di fatti e conversazioni siano contaminati da eventi esterni o interni. Pertanto risulta evidente che la ricostruzione operata e motivata dalla Suprema Corte di Cassazione in ordine alla presunta induzione a posteriori subita dalla parte offesa, per la scienza non esiste, incorrendo in un errore di percezione.

## **Deontologia psicoforense**

Elena Leardini

Lo psicologo che opera all'interno di un contesto processuale non sempre riesce a declinare il proprio agire professionale in adesione a precise regole di diritto e, al contempo, mantenere la propria autonomia concettuale.

Diversi fattori, sia giuridici sia psicologici, hanno prodotto la formazione di un sistema operativo "ufficioso", talora discutibile perché lasciato troppo alla predisposizione soggettiva del singolo professionista.

Il presente contributo entra nel cuore dell'argomento attraverso una trattazione teorica iniziale seguita da un approfondimento empirico, per descrivere ciò che avviene in realtà, alla luce di (e per alcuni versi, nonostante) ciò che è sancito dal legislatore ed auspicato dalla dottrina.

Il lavoro è suddiviso in tre parti: nella prima, ne viene delineato lo schema concettuale attraverso una sintetica descrizione dell'attuale quadro normativo e dottrinale di riferimento; la seconda, contiene l'analisi di alcuni casi tratti da pronunce disciplinari di diversi Consiglio dell'Ordine degli Psicologi Italiani; nella terza parte, si riprendono i punti fondamentali emersi nel corso del lavoro di studio per arrivare ad illustrare le conclusioni raggiunte.

L'obiettivo di tale ricerca, al di là dell'ipotesi minima iniziale e le parziali conclusioni esposte,

resta la definizione più compiuta di un fenomeno e  
la formulazione di nuove ipotesi di lavoro.

## **Dall'ascolto delle memorie alla fase del ricorso: il percorso giuridico del richiedente asilo**

Giulia Marcon, Sara Vianello

Il fenomeno dell'immigrazione, in particolare dei richiedenti asilo, è da diversi anni un tema cruciale sia per l'Italia che per l'Europa, e rappresenta una sfida anche sul piano della gestione della procedura giuridica e amministrativa della domanda di protezione internazionale. Quest'ultima è infatti caratterizzata da diversi passaggi tra cui l'ascolto dei vissuti (spesso traumatici) dei migranti di fronte a una Commissione Territoriale deputata all'accoglimento o diniego della richiesta di asilo.

L'articolo 3 del D.L. n.251 del 19 novembre 2017 regola l'esame dei fatti e delle circostanze riferite alla valutazione di tali domande. In questo contesto la vittima in sede di ascolto deve compiere di fronte alla Commissione *“ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda”* attraverso dichiarazioni che possano essere ritenute *“coerenti e plausibili, e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso”*.

Questi elementi non solo potrebbero configurarsi come vittimizzazione secondaria (tipica della fase procedimentale) ma non tengono conto che la stessa vittima testimone rischia, per sua stessa definizione, di cadere nei meccanismi contraddittori che possono verificarsi qualora l'ascolto sia inquisitorio. È proprio in questa fase che si rende

auspicabile, in caso di diniego, l'essenziale contributo dello psicologo che affianca l'avvocato nella fase del ricorso.



## **L'utilizzo della pratica collaborativa nelle ipotesi di violenza domestica**

Cristina Rey

Si sta diffondendo anche in Italia la pratica collaborativa, un metodo alternativo di risoluzione delle controversie, nato e pensato per le crisi familiari, che utilizza un team di professionisti composto da avvocati, esperti della comunicazione-psicologi ed esperti finanziari che collaborano con le parti verso un accordo, che miri ad evitare alla coppia e ai figli le conseguenze pregiudizievoli del contenzioso giudiziario.

Può questo metodo essere utilizzato anche nelle ipotesi di violenza domestica? E se sì, quali sono i possibili effetti sulla definizione dei procedimenti penali e sulle misure cautelari personali?

Può la pratica collaborativa garantire una effettiva protezione delle vittime?